



N. 00278/2016 REG.PROV.COLL.  
N. 00174/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 174 del 2015, proposto da:  
Margherita Taufer, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Avanzi,  
con domicilio eletto presso Silvia Sorrentino in Mestre, Via Pescheria  
Vecchia;

*contro*

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge  
dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco,  
63; Capo della Polizia;

*per l'annullamento*

del decreto n. 333-C-I/Sez. 2<sup>^</sup>/1208/I del 26.11.2014 del Capo della  
Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con il quale  
veniva ordinato ai sensi dell'art. 55, 3<sup>o</sup> comma, DPR 335/1982, il  
trasferimento d'ufficio, con effetto immediato, del Sost. Comm. di  
P.S. Margherita Taufer dalla Questura di Verona all'Ufficio di Polizia



di Frontiera presso lo scalo Aereo Verona-Villafranca; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. La sig.ra M. Taufer, Ispettore Superiore Sostituto Commissario della Polizia di Stato, ha impugnato il decreto n. 333-C-I/Sez 2<sup>^</sup>/1208/1 del 26/11/2014 emesso dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con il quale è stato disposto il suo “trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 55, comma 3, DPR 335/1982”, con effetto immediato, dalla Questura di Verona all'Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo Aereo Verona-Villafranca.

1.1. La ricorrente premette di aver prestato servizio presso la sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Verona dal 1<sup>o</sup> ottobre 2012 al 30 luglio 2014 e di aver “iniziato a subire una forte pressione professionale, psicologica e morale” a seguito di alcune indagini effettuate nell'ultimo anno di permanenza (per reati contro la pubblica amministrazione). Sarebbero quindi stati avviati nei suoi confronti cinque procedimenti di natura disciplinare e



paradisciplinare, l'ultimo dei quali si è concluso con il provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione.

1.2. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo di ricorso con il quale si contesta: violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza ed incongruità della motivazione, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti ed illogicità, oltre che per sviamento e violazione dell'art. 97 Cost.

2. Il Ministero dell' Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Venezia, si è costituito tardivamente.

3. Con ordinanza n. 68/2015, la Sezione ha respinto l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, "rilevato che non emergono profili di pericolo grave e irreparabile".

4. All'udienza del 13 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è fondato.

5.1. Il provvedimento di trasferimento impugnato risulta adottato sulla base dell'art. 55, comma 3, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) a tenore del quale: «Nel disporre il trasferimento d'ufficio l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate».

5.2. Tale trasferimento d'ufficio costituisce il coronamento di un *iter* complesso, avviato dal provvedimento datato 25 luglio 2014 con il quale il Direttore Centrale per le Risorse Umane ha disposto un primo trasferimento d'ufficio del Sost. Comm. di P.S. Taufer, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 271/1989, dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Verona alla Questura della stessa città, seguito in



pari data dalla “proposta di trasferimento ad altra sede, per motivi d’ufficio” di cui alla nota 2.3./2410 del Questore di Verona, con la quale veniva rappresentato che a seguito degli episodi che avevano coinvolto la dipendente in parola si riteneva che la stessa avesse perso “il prestigio, l’autorevolezza e la stima” richieste dalla qualifica ricoperta, reputando che “un suo eventuale trasferimento in Questura” presentasse “molteplici profili d’incompatibilità”.

5.3. In particolare, il trasferimento disposto “dalla Questura di Verona all’Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo Aereo Verona-Villafranca” è stato adottato “visti” gli atti suddetti, e le “ragioni” poste a sostegno della procedura *de qua*, riportate nella comunicazione di avvio del procedimento, sono espressamente legate “all’opportunità di provvedere al trasferimento della ... dipendente dall’attuale Ufficio, in relazione alla segnalazione 2.3/2410 data 25 luglio 2014” del Questore di Verona.

5.4. Il potere in concreto esercitato, quindi, trova il suo fondamento giuridico nell’art. 55, comma 4, del medesimo D.P.R., secondo cui «Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all’organico dell’ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali».

5.5. Tanto premesso, pur sussistendo al riguardo, in capo all’Amministrazione ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del giudice amministrativo unicamente *ab externo*, in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione, rimanendo quindi



esclusa ogni indagine del merito dell'effettuata valutazione (cfr., tra le tante, Cons. St., sez. III 12 novembre 2014 n. 5569, 11 luglio 2013 n. 3739, 9 aprile 2013 n. 1955 e 16 dicembre 2011 n. 6623), deve nondimeno ritenersi che, nel caso in esame, il provvedimento impugnato non espone tutti gli elementi di fatto e di diritto richiesti dalla norma, non essendo possibile ricavare da quest'ultimo alcun dato e/o valutazione idonei a far comprendere né le pretese ragioni "organizzative" del trasferimento, né, soprattutto, quelle della pretesa "inopportunità" ovvero "incompatibilità" ambientale della dipendente di P.S. in oggetto con la Questura di Verona.

5.6. Tali elementi non sono invero desumibili neanche *per relationem*, mediante l'analisi degli atti in esso citati.

5.6.1. Infatti la proposta di trasferimento in una sede diversa dalla Questura di Verona, cui ha dato seguito il provvedimento impugnato, risulta giustificata dal fatto che "la vicenda che ha visto coinvolto il Sost. Comm. TAUFER" avrebbe "destato un enorme scalpore, comportando un rilevante danno per l'immagine" dell'Amministrazione di appartenenza come sarebbe "dimostrato anche dai ritagli stampa allegati" alla proposta medesima.

5.6.2. Dall'esame degli articoli in questione si desume, invero, che la vicenda all'origine dell'odierna controversia ha riguardato l'attività di polizia giudiziaria svolta dalla ricorrente, insieme ad altri due agenti di p.g., nell'ambito di un'indagine per fatti di concussione e corruzione a carico di un amministratore locale (ex vicesindaco di Verona). In particolare fu oggetto di accese polemiche l'opera di trascrizione delle intercettazioni che, oltre ad esser state disposte anche con riguardo ai colloqui intervenuti fra l'indagato e il proprio difensore, sarebbe stata accompagnata da «numerosi commenti a lato



delle trascrizioni ... con affermazioni ingiuriose nei confronti degli allora indagati e dei loro familiari» (così: “L’Arena” dell’11 giugno 2014, pag. 16, in atti).

5.6.3. Sempre sulla base delle notizie riportate dai giornali, a seguito di tali fatti, il Procuratore avrebbe quindi rimosso “tre poliziotti” assegnati alla Sezione di P.G., segnatamente: «i due agenti aggregati alla polizia giudiziaria» venivano messi «a disposizione della Questura, mentre la funzionaria della sezione di polizia giudiziaria del Tribunale» si sarebbe occupata «di materie diverse dalle intercettazioni», essendo venuta meno nei loro confronti «il rapporto di fiducia necessario» (così “Corriere di Verona” del 26 giugno 2014 pag. 3).

5.6.4. Ne sarebbe ulteriormente seguito un dissidio interno all’ufficio requirente fra sostituti procuratori e Procuratore stesso in ordine alla pretesa lesione dei diritti della difesa contestata dalla Camera penale di Verona, ferma rimanendo la censurabilità degli «epiteti scritti nei brogliacci dai tre agenti» (così “L’Arena” dell’1 luglio 2014, in atti).

5.6.4. La rimozione definitiva del dipendente di P.S. in parola dalla Sezione di P.G. della Procura di Verona veniva definitivamente sancita con nota del Procuratore “Prot. 3673/2014 1.7 U”, datata 26 giugno 2014, con la quale quest’ultimo chiedeva ai competenti Uffici “che il Sost. Commissario Taufer Margherita” venisse (insieme ad un altro dipendente di P.S.) “immediatamente” aggregata “alla Questura”, essendo venuto meno “ogni rapporto di fiducia”.

5.7. Orbene, anche alla luce del riflesso mediatico segnalato dall’Amministrazione così come del tenore della suddetta richiesta di aggregazione immediata alla Questura, in quanto autore delle “affermazioni di scherno riportate nei brogliacci relativi alle



intercettazioni telefoniche depositate” (cfr. Prot. 3673/2014 1.7 U”, cit.), non è dato comprendere dal provvedimento impugnato in che modo la vicenda che ha interessato la Taufer nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni di polizia giudiziaria presso la Procura veronese possa essersi trasformata in un’oggettiva causa di impossibilità di “svolgere i delicati compiti istituzionali propri di un appartenente della Polizia di Stato con la necessaria serenità” presso l’Ufficio della locale Questura (cfr. provvedimento impugnato), rendendo così necessario il trasferimento all’Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo Aereo Verona-Villafranca, addirittura in sovrannumero.

5.8. Non soccorre a tal fine neanche l’avvio “di un procedimento disciplinare ... per il nocumento che la condotta della dipendente” avrebbe arrecato, poiché il trasferimento della tipologia in parola non ha carattere sanzionatorio né disciplinare, non postulando comportamenti sanzionabili in sede penale e/o disciplinare, ed è condizionato solo alla valutazione del suo presupposto essenziale costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell’amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall’altro lato, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede.

5.9. A ciò va aggiunto che il provvedimento impugnato, nel recepire la proposta di trasferimento suddetta, ha inoltre del tutto immotivatamente omesso di considerare fatti “favorevoli” alla ricorrente, di segno contrario a quelli posti a fondamento della proposta di trasferimento medesima, sussistenti già al momento dell’adozione dell’atto, quali in particolare l’annullamento da parte di



questo TAR, con sentenza n. 1155 del 4 agosto 2014, della pena della deplorazione emessa dal Questore di Verona il 25 gennaio 2014 per la seguente pretesa mancanza:

“Nel periodo temporale intercorrente tra il mese di aprile 2012 ed il mese di giugno 2013 nelle dichiarazioni mensili di lavoro straordinario la dipendente presentava un conteggio equivalente a 55 ore anche nei mesi in cui risultava assente dal servizio per la fruizione del periodo di congedo ordinario”.

5.9.1. Del pari non risultano considerate le numerose note di apprezzamento rivolte alla ricorrente, per il lavoro svolto durante l'espletamento delle proprie funzioni di Ufficiale di P.G., da parte di gran parte del personale di magistratura che ha avuto occasione di conoscerne le capacità investigative e la grande dedizione al lavoro (cfr. doc. 9-18 di parte ricorrente).

6. Inoltre non si comprende a cosa si riferisca l'affermazione “Ciò ha acuito le tensioni già esistenti tra la maggior parte del personale operante in questa sede e il Sost. Comm. Taufer già nota per il suo atteggiamento sprezzante estrinsecatosi, in particolare, nello svolgimento delle attività delegate nei confronti dei dipendenti e di alcuni uffici di questa Questura” (così nota 2.3/2410 cit.), atteso che dal 1° ottobre 2002 al 30 luglio 2014 (periodo ulteriormente prolungato sino al 24/12/2014) la ricorrente ha svolto le proprie funzioni esclusivamente presso la Sezione di P.G. della locale Procura della Repubblica.

6.1. Né potrebbe ritenersi che l'assegnazione all'Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo Aereo Verona-Villafranca sia idonea a coniugare le ragioni organizzative dell'Amministrative senza “pregiudicare le esigenze personali della dipendente, trattandosi di



sede indicata dalla stessa nelle osservazioni datata 28 agosto 2014” (cfr. provvedimento impugnato), dal momento che, da un lato, risulta dagli atti che l’Ufficio *ad quem* (POLARIA) fosse al momento del trasferimento in una situazione di sovrannumero nell’organico, dall’altro, detta indicazione è stata svolta solo in “via subordinata” alla mancata revoca della proposta di trasferimento a sede diversa da quella della Questura, con la conseguenza che sarebbe stato quindi necessario, prima di aderire alle indicazioni dell’interessata, spiegare le ragioni dell’inopportunità/impossibilità di un suo collocamento in tale ultimo Ufficio.

7. Dalle rilevate macroscopiche carenze e illogicità motivazionali sopra evidenziate risulta pertanto evidente anche l’eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento adottato che ha impresso al trasferimento in esame un effetto sanzionatorio estraneo alla causa tipica del potere in concreto esercitato.

8. Ne deriva che il ricorso deve essere accolto per entrambi i motivi di censura sollevati e, per l’effetto, annullato il provvedimento di trasferimento impugnato.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive € 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Alessio Falferi, Primo Referendario

Silvia Coppari, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

